

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO**

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**, in seguito, anche per brevità, "il Ministero", con sede in Pompei (NA), via Plinio n. 26 codice fiscale 90083400631, per il quale interviene il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (Germania) il 24 giugno 1981, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Museo di cui sopra, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il 22/08/1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

	<b>VISTO</b> il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
	Turismo del 23 dicembre 2014, recante <i>“Organizzazione e</i>	
	<i>funzionamento dei musei statali”</i> ;	
	<b>VISTO</b> il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
	legge 9 agosto 2018, n. 97, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di</i>	
	<i>riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e</i>	
	<i>del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente</i>	
	<i>e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e</i>	
	<i>disabilità”</i> , e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;	
	<b>VISTO</b> il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante <i>“Disposizioni urgenti</i>	
	<i>per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per</i>	
	<i>i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e</i>	
	<i>del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della</i>	
	<i>cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e</i>	
	<i>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la</i>	
	<i>rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere</i>	
	<i>e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle</i>	
	<i>Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie</i>	
	<i>nelle comunicazioni”</i> pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale	
	n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla	
	L.18 novembre 2019, n. 132;	
	<b>VISTO</b> il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22	
	aprile 2021, n. 55, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle</i>	
	<i>attribuzioni dei Ministeri”</i> il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la	

	ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
	turismo come "Ministero della cultura";	
	<b>VISTO</b> il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile	
	2021, che attribuisce al dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel l'incarico di	
	Direttore generale per il Parco Archeologico di Pompei;	
	<b>VISTO</b> il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,	
	n. 123 recante " <i>Regolamento concernente modifiche al regolamento di</i>	
	<i>organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta</i>	
	<i>collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione</i>	
	<i>della performance</i> ";	
	<b>VISTA</b> il decreto del Ministero della Cultura 6 agosto 2021 n. 296,	
	concernente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la	
	gestione anno 2021;	
	<b>VISTO</b> l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni</i>	
	<i>per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in</i>	
	<i>materia di processo civile</i> ", il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	<b>VISTO</b> lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales " <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio</i>	
	<i>di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione</i>	
	<i>e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...)</i> a	

	<i>titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle</i>	
	<i>finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali</i>	
	<i>amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo</i>	
	<i>informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue</i>	
	<i>strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da</i>	
	<i>specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	<b>CONSIDERATO</b> che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	“un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi	
	<i>direttamente svolti”;</i>	
	<b>VISTO</b> l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile	
	2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “relazione <i>in</i>	
	<i>house”;</i>	
	<b>VISTO</b> l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, laddove individua i	
	requisiti per l'affidamento <i>in house</i> , specificando che: a)	
	l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare	
	sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello	
	esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della	
	persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei	
	compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante	
	o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione	
	aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona	
	giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di	

	capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati	
	le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla	
	legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano	
	un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;	
	<b>VISTO</b> l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui precisa	
	che si verifica il controllo analogo qualora un'amministrazione	
	aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica	
	un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni	
	significative della persona giuridica controllata;	
	<b>VISTO</b> l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
	modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a partecipazione</i>	
	<i>pubblica</i> ";	
	<b>VISTO</b> l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che	
	è istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e	
	degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei	
	confronti di proprie società <i>in house</i> e che l'iscrizione nel citato elenco	
	avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei	
	requisiti, secondo le modalità e i criteri individuate nelle Linee Guida	
	ANAC n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del	
	15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con	
	deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;	
	<b>VISTE</b> le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento	
	per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che " <i>a partire</i>	
	<i>da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti</i>	

	<i>di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione</i>	
	<i>nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda</i>	
	<i>di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house",</i>	
	<i>mentre il punto 5.3 specifica che "la domanda di iscrizione consente alle</i>	
	<i>amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto</i>	
	<i>la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in</i>	
	<i>house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti</i>	
	<i>pubblici";</i>	
	<b>VISTO</b> l'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui	
	prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i> di un contratto avente ad	
	oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le	
	stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla	
	congruità economica dell'offerta dei soggetti <i>in house</i> , avuto riguardo	
	all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione	
	del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al	
	mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione	
	prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di	
	efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale	
	impiego delle risorse pubbliche;	
	<b>VISTO</b> l'art. 1-ter, comma 1, recante " <i>Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura</i> " del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	
	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	

	192 del D.Lgs. 50/2016, laddove il Ministero della Cultura, una volta	
	verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, si	
	avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di	
	accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché	
	negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico,	
	amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure	
	concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del	
	29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori	
	procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del	
	Ministero da impiegare in tali attività;	
	<b>CONSIDERATO</b> che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> ,	
	del Ministero;	
	<b>CONSIDERATO</b> che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC	
	l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
	aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di	
	proprie società <i>in house</i> , ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016,	
	n. 50 e s.m.i.;	
	<b>VISTA</b> la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante l'applicativo	
	reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto	
	Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
	<b>VISTA</b> l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle	
	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	

	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house,	
	avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	<b>CONSIDERATO</b> che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	<b>VISTO</b> il contratto stipulato in data 21 dicembre 2021 (rep. n. 111 del 27	
	dicembre 2022) tra il Parco Archeologico di Pompei e la Ales S.p.A.	
	avente ad oggetto <i>“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di</i>	
	<i>progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale</i>	
	<i>degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la</i>	
	<i>manutenzione programmata dell’area archeologica di Pompei e aree</i>	
	<i>limitrofe”</i> , le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad oggi,	
	positivamente dalla Committenza e comprendenti:	
	a) “progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e	
	gestionale degli uffici del Parco Archeologico di Pompei e della Direzione	
	Generale GPP Unità Grande Pompei” (in conformità al Disciplinare	
	Tecnico “Allegato A”);	
	b) “progetto per il potenziamento e miglioramento della fruizione della	
	area archeologica di Pompei e aree limitrofe” (in conformità al	
	Disciplinare Tecnico “Allegato B”);	
	c) “progetto per la manutenzione programmata dell’area archeologica di	
	Pompei e aree limitrofe” (in conformità al Disciplinare Tecnico “Allegato	
	C”);	
	<b>VISTE</b> le note prot. 797 del 31 gennaio 2022 e prot. 2125 del 2 marzo	
	2022, di rettifica della nota prot. 1609 del 17 febbraio 2022, con le quali il	



	Parco Archeologico di Pompei ha richiesto alla Direzione Generale	
	Organizzazione e al Segretariato regionale per la Campania l'attivazione	
	della procedura di interpello per il reperimento di n. 1 funzionario	
	amministrativo, n. 2 assistenti amministrativo gestionali e n. 1 funzionario	
	architetto da impiegare presso l'Area amministrativo gestionale;	
	<b>VISTO</b> l'interpello pubblicato, ai sensi delle indicazioni contenute nella	
	Circolare DG OR n. 139 del 28 aprile 2021, in data 1° aprile 2022 sulla	
	rete privata virtuale (RPV), sezione "Avvisi – Interpelli", avente ad oggetto	
	la verifica della disponibilità all'interno delle strutture del Ministero dei	
	profili professionali indicati nella nota prot. 797 del 31 gennaio 2022;	
	<b>VISTO</b> l'interpello pubblicato, ai sensi delle indicazioni contenute nella	
	Circolare DG OR n. 139 del 28 aprile 2021, in data 7 marzo 2022 sulla	
	rete privata virtuale (RPV), sezione "Avvisi – Interpelli", avente ad oggetto	
	la verifica della disponibilità all'interno delle strutture del Ministero del	
	profilo professionale indicato nella nota prot. 2125 del 2 marzo 2022, di	
	rettifica della nota prot. 1609 del 17 febbraio 2022;	
	<b>VISTO</b> l'esito negativo degli interpelli relativo ai profili professionali	
	interessati al progetto del Parco Archeologico di Pompei indicati nelle	
	note innanzi richiamate, per mancata ricezione di adesioni;	
	<b>RILEVATA</b> la necessità di potenziare i servizi erogati da Ales di cui	
	all'Allegato A al contratto stipulato in data 21 dicembre 2021, finalizzati	
	a soddisfare le esigenze di cui sopra del Parco Archeologico di Pompei;	
	<b>VISTA</b> la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale	
	del Parco Archeologico di Pompei, alla Ales S.p.A. recante il prot. n. 795	

del 31 gennaio 2022, con riferimento ai "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe" finalizzata al potenziamento dei servizi di cui all'Allegato A al contratto stipulato in data 21 dicembre 2021, per n. 3 complessive postazioni (n. 1 postazione a favore dell'area legale; n. 2 postazioni a favore dell'area segreteria tecnica);

**VISTA** l'ulteriore richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei alla Ales S.p.A. recante il prot. n. 1611 del 17 febbraio 2022, in sostituzione della precedente richiesta nota prot. n. 795 del 31 gennaio 2022 con riferimento ai "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe", finalizzata al potenziamento dei servizi di cui all'Allegato A al contratto stipulato in data 21 dicembre 2021, per complessive n. 4 postazioni (n. 1 postazione a favore dell'area legale; n. 2 postazioni a favore dell'area segreteria tecnica; n. 1 postazione a favore dell'area tecnico-specialistica- supporto al RUP);

**VISTA** la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 2021 del 28 febbraio 2022, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per

	un importo complessivo pari ad <b>Euro 150.464,57</b> oltre IVA di legge per	
	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri</i>	
	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti</i>	
	<i>di Ales S.p.A.</i> ";	
	<b>CONSIDERATO</b> che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente al Parco Archeologico di Pompei	
	un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon	
	andamento dell'azione amministrativa;	
	<b>VISTA</b> la nota recante il prot. n. 3798 del 13 aprile 2022, con cui il	
	Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei ha accettato	
	l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di	
	affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il	
	prot. n. 2021 del 28 febbraio 2022;	
	<b>VISTO</b> il decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di	
	Pompei n. 94 del 22 aprile 2022;	
	<b>VISTA</b> la nota recante il prot. n. 7723-P del 4 maggio 2022 della	
	Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per	
	l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla	
	stipula del presente contratto;	

	<b>TENUTO CONTO</b> che la copertura finanziaria della spesa derivante dal	
	presente contratto è stata assicurata mediante l'utilizzo delle risorse	
	finanziarie disponibili sul bilancio di previsione anno 2022 del Parco	
	Archeologico di Pompei, e gravanti sul Capitolo di spesa n. 1.1.3.220;	
	<b>ATTESO</b> che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	<b>tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si</b>	
	<b>conviene quanto segue:</b>	
	<b>Articolo 1</b>	
	Le premesse e i documenti richiamati nel presente Atto aggiuntivo, ed	
	in particolare il contratto stipulato tra il Parco Archeologico di Pompei e	
	la Ales S.p.A. in data 21 dicembre 2021 citato in premessa, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	<b>Articolo 2</b>	
	2.1. Alla fine dell'art. 2.1 del contratto stipulato in data 21 dicembre	
	2021 citato in premessa è aggiunto il presente:	
	"2.1-bis. Le attività di cui al potenziamento dei servizi di cui all'Allegato	
	A del contratto stipulato in data 21 dicembre 2021 sono disciplinate nel	
	documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare Tecnico"	
	(Allegato "A-bis") rispettandone le modalità ivi indicate.	
	2.2. Alla fine dell'art. 4.1 del contratto stipulato in data 21 dicembre	
	2021 citato in premessa è aggiunto il presente:	
	"4.1-bis. Le attività indicate nell'art. 2.1-bis, avranno inizio il 1° aprile	

	2022 e termine il 31 dicembre 2022, fatta comunque salva	
	l'applicazione dell'art. 8.3-bis".	
	2.3. Alla fine dell'art. 8.1 del contratto stipulato in data 21 dicembre	
	2021 citato in premessa è aggiunto il presente:	
	"8.1-bis. Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales relativamente al	
	potenziamento dei servizi in argomento e con incremento di n. 4 unità	
	di personale, è pattuito in <b>Euro 150.464,57</b>	
	<b>(centocinquantamilaquattrocentosessantaquattro/57)</b> , oltre IVA";	
	2.4. Alla fine dell'art. 8.3 del contratto stipulato in data 21 dicembre	
	2021 citato in premessa è aggiunto il presente:	
	"8.3-bis. Le attività di cui all'atto aggiuntivo risultano nel piano delle	
	azioni di cui ai documenti tecnico-descrittivi denominati rispettivamente	
	"Disciplinare Tecnico" (Allegato "A-bis") e verranno svolte da Ales con	
	l'impiego delle unità di personale così come indicate nell'offerta recante	
	il prot. n. 2021 del 28 febbraio 2022, il cui dettaglio dei costi analitici	
	(riportati nella relativa tabella) consentirà un esatto storno dei	
	corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate".	
	2.5. Le Parti concordano che rimangono valide ed efficaci tutte le	
	disposizioni del contratto stipulato in data 21 dicembre 2021 citato in	
	premesse, che non sono oggetto di modifica con il presente Atto	
	aggiuntivo.	
	<b>Articolo 3.</b>	
	Il presente Atto aggiuntivo è sottoscritto in forma elettronica mediante	
	apposizione di firme digitali con certificato di autenticazione e, in caso	

di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Atto aggiuntivo, comprese quelle di bollo, saranno a carico della ALES S.p.A.

\*\*\*\*

Il Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei

Dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)